

UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE



*LOREGGIA
BORGORICCO
VILLA DEL CONTE
CAMPOSAMPIERO
SANTA GIUSTINA IN COLLE
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE*

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina la costituzione, l'organizzazione e il funzionamento del servizio di protezione civile dell'Unione dei Comuni del Camposampierese allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi, ai sensi della legge 8.12.1970, n. 996, del D.P.R. 6.2.1981, n. 66, della legge 267 del 18.08.2000 (Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali), della legge 24.2.1992, n. 225 e del D.L.gs 31.3.1998, n. 112, del D.P.R. 08.02.01, n. 194 ed infine leggi regionali n. 58/84, n. 17/98 e n. 11/01.

Per il conseguimento delle finalità del Servizio di Protezione Civile, l'Unione promuove e coordina le attività e gli interventi, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione civile.

Art. 2 - Le attività e le funzioni di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni.

Il servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Camposampierese utilizza le risorse umane e materiali disponibili nell'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento delle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

In particolare esso provvede ad attuare le sottoelencate attività e/o interventi di protezione civile:

- a) La predisposizione di un piano unitario di protezione civile e l'aggiornamento e l'armonizzazione dei piani comunali, in aderenza ai piani nazionali, regionali e provinciali;
- b) l'elaborazione di piani di intervento per il soccorso alla popolazione e per il rapido ripristino dei servizi pubblici dell'Unione;
- c) l'approntamento di un centro operativo misto per la raccolta delle informazioni e dei dati di rilevamento, dotato di adeguati sistemi informativi e apparati di telecomunicazioni;
- d) l'acquisizione di attrezzature, mezzi e materiali di soccorso e di assistenza finalizzati alla logistica e al pronto intervento in fase di emergenza;
- e) l'adozione di tutti i provvedimenti amministrativi anche contingibili ed urgenti per l'approntamento delle risorse per far fronte all'emergenza e per assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito dell'Unione;
- f) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare e superare l'emergenza;

- g) l'utilizzo del volontariato di protezione civile nell'ambito Unione, sulla base degli indirizzi nazionali, regionali e/o di specifici accordi tra Enti;
- h) la formazione di una moderna coscienza della protezione civile attraverso la promozione di programmi ed interventi educativi rivolti alla popolazione in particolar modo quella scolastica;
- i) la gestione e coordinamento di una efficace attività di formazione e addestramento per i volontari che prestano la loro opera nell'ambito delle Unità Locali di protezione civile ove esistenti presso i comuni e/o delle altre organizzazioni di volontariato operanti e riconosciute;
- j) l'attivazione di iniziative di formazione e aggiornamento del personale comunale.
- k) Le suddette attività e/o interventi di protezione civile si svolgono nell'ambito dell'Unione e/o al di fuori di essa, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento nel rispetto delle direttive degli Organi competenti in materia di protezione civile.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.

Il Servizio di Protezione Civile dell'Unione, nel rispetto di quanto previsto dai piani dell'Unione, comunali, provinciali, regionali e nazionali, provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile di cui al precedente art. 2 attraverso una struttura permanente composta da:

- a. Il Presidente dell'Unione e/o Sindaco delegato
- b. Il Comitato di Protezione Civile dell'Unione;
- c. l'Ufficio di Protezione Civile;
- d. il Gruppo dei Volontari di Protezione Civile;

Le attività sopra descritte possono essere promosse e realizzate anche mediante forme associative e di cooperazione fra Enti locali previste dalle leggi.

In particolare dette attività di protezione civile potranno essere svolte attraverso accordi o mediante apposite convenzioni tra gli Enti interessati contenenti le modalità di attuazione, l'utilizzo in comune delle risorse, le forme di consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie. Tali forme di cooperazione possono essere altresì realizzate con organizzazioni di volontariato presenti nel territorio e che abbiano acquisito una specifica competenza in materia di protezione civile.

L'utilizzo del Gruppo di Volontari di protezione civile al di fuori del territorio di competenza dovrà essere autorizzato dal Presidente dell'Unione d'intesa con il Sindaco dell'unità locale interessata e concertato con il Prefetto e/o gli altri Organi competenti.

TITOLO II

IL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

Art. 4 - Costituzione del Comitato di Protezione Civile dell'Unione.

E' istituito il Comitato di Protezione Civile dell'Unione, che si compone come segue:

- a) dal Presidente dell'Unione dei Comuni o Sindaco delegato, che lo presiede;
- b) dai Sindaci dell'Unione o loro delegato;
- e) dal Dirigente o Responsabile dell'Ufficio di Protezione Civile;
- d) dal Comandante o Responsabile della polizia municipale o da un suo delegato;
- e) dai Dirigenti o Responsabili degli uffici tecnici comunali o da un loro delegato;
- f) dai Coordinatori delle unità locali del gruppo dei volontari di protezione civile.

I membri del Comitato, in caso di assenza o impedimento, sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni vicarie.

Le riunioni del Comitato avranno luogo nella Sede dell'Unione o in altra sede che sarà indicata negli avvisi di convocazione.

La convocazione del Comitato viene effettuata dal Presidente almeno due volte all'anno o su richiesta di almeno cinque componenti;

In caso di emergenza è riunita in seduta permanente

Il Presidente dell'Unione può, di volta in volta, convocare per la seduta del Comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

Art. 5 - Attribuzioni del Comitato di Protezione Civile.

Il Comitato di Protezione Civile dell'Unione dei comuni sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate all'Unione dallo statuto e dalla normativa vigente. In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- a) sovrintende al puntuale rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento ed alle attività di prevenzione, protezione soccorso e superamento dell'emergenza;
- b) sovrintende all'acquisizione dei dati e delle informazioni per la formazione e/o aggiornamento del piano di protezione civile dell'Unione, alla predisposizione della mappa dei rischi e alla pianificazione delle emergenze;
- c) sovrintende alla formazione degli elenchi e/o inventari delle risorse disponibili, nonché al loro

aggiornamento;

d) sovrintende alla gestione dell'Ufficio di Protezione Civile ed alle attività di formazione e addestramento del gruppo dei volontari di protezione civile;

e) sovrintende alla fornitura e agli acquisti di mezzi e materiali di protezione civile;

f) promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;

g) elabora le formule per allertare la popolazione nelle situazioni di emergenza o di rischio emergente, nel rispetto delle disposizioni emanate dagli altri organi di protezione civile;

h) affianca il Presidente nelle fasi di emergenza;

i) vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture di protezione civile dell'Unione.

TITOLO III

LE STRUTTURE OPERATIVE

Art. 6 - L'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni .

E' istituito l'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Camposampierese quale struttura organizzativa cui sono attribuiti i servizi ordinari, di emergenza e superamento dell'emergenza.

Detto ufficio cura tutti gli adempimenti necessari per assicurare un corretto funzionamento dei servizi di protezione civile nel puntuale rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

L'ufficio è dotato di mezzi ed attrezzature idonee per la costituzione di una banca dati. A tal fine tutti gli uffici comunali sono tenuti a fornire tempestivamente i dati richiesti ed ogni ulteriore collaborazione che si rendesse necessaria per fronteggiare l'emergenza o il rischio emergente.

Nei casi di emergenza il Dirigente o Responsabile del servizio dovrà assicurare il funzionamento dell'ufficio in via permanente, anche mediante la turnazione degli addetti, garantendo l'espletamento della necessaria attività amministrativa e di supporto organizzativo per fronteggiare l'emergenza.

Dovrà inoltre curare i rapporti con le organizzazioni di volontariato presenti nel territorio secondo le direttive degli organi competenti.

Il Presidente dell'Unione dei Comuni, di concerto con il/i sindaco/i interessato/i dall'emergenza, quali Autorità di protezione civile, sovrintende alle attività dell'ufficio e adotta, al verificarsi dell'emergenza, tutti i provvedimenti che si rendono necessari per garantirne il funzionamento.

Art. 7 - Compiti dell'Ufficio di Protezione Civile.

All'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione sono attribuiti i seguenti compiti:

- 1) cura l'aggiornamento degli atti costituenti i piani di protezione civile dell'Unione e dei comuni;
- 2) cura i rapporti con le unità locali del gruppo volontari di protezione civile e con gli altri Enti ed organizzazioni che sono preposti al servizio di protezione civile;
- 3) cura, in sintonia con i piani di protezione civile, la raccolta e l'aggiornamento dei dati concernenti:
 - le strutture sanitarie, assistenziali e ausiliarie, utilizzabili in caso d'emergenza;
 - gli edifici e le aree di raccolta della popolazione evacuata e l'installazione di attendamenti e strutture accessorie;
 - le imprese assuntrici dei lavori edili stradali, con l'indicazione dei mezzi e dei materiali di cui dispongono;
 - le ditte esercenti attività di produzione, lavorazione e/o commercio di ferramenta, materiale da cantiere o da campeggio, apparecchi o mezzi di illuminazione;
- 4) cura la gestione della sala operativa, nonché della banca dei dati concernenti la protezione civile;
- 5) cura le procedure amministrative per l'acquisto dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio di protezione civile, anche mediante la collaborazione di altri uffici;
- 6) gestisce e coordina l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di addestramento e formazione tecnico-operativa dei volontari di protezione civile, avvalendosi preferibilmente delle professionalità presenti nelle unità locali del gruppo di protezione civile;
- 7) cura le attività di formazione e di aggiornamento del personale addetto ai servizi di protezione civile, attraverso la partecipazione a corsi, seminari, esercitazioni, nonché la promozione di iniziative specifiche rivolte alla popolazione.

I compiti di gestione e la responsabilità del procedimento concernenti il servizio di protezione civile dell'Unione sono attribuiti ad un dirigente o funzionario nominato dal Presidente dell'Unione con specifico provvedimento.

Art. 8 – Sala Operativa di protezione civile.

Alle dipendenze dell'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione è costituita la sala operativa cui fanno capo i sistemi comunali di informazione e rilevamento dati, allo scopo di assicurare:

- l'acquisizione e il costante aggiornamento dei dati concernenti la previsione e la prevenzione delle cause di possibili calamità o catastrofi;
- il tempestivo collegamento con gli uffici competenti in materia di protezione civile, onde consentire l'afflusso e la trasmissione di segnalazioni, dati e informazioni rilevanti per l'adozione degli interventi di emergenza.

Detta sala dovrà essere dotata dei mezzi e materiali ritenuti necessari per garantire l'operatività della stessa, quali ad esempio:

- i piani di protezione civile dell'Unione e dei comuni, nonché i piani provinciali e regionali di emergenza;
- le carte topografiche dei territori dell'Unione, della provincia e della regione;
- le apparecchiature ricetrasmittenti in dotazione ai radioamatori autorizzati per la trasmissione dei dati e quant'altro che assicurino il collegamento diretto con le sale operative degli organi di protezione civile;
- gli amplificatori di voce e relative dotazioni per la diffusione di comunicati urgenti o di allarme o preallarme alla popolazione;
- i supporti informatici per il collegamento in via telematica con il centro operativo degli organi di protezione civile e con uffici pubblici ed aziende erogatrici di servizi di pubblica utilità.

TITOLO IV

CENSIMENTO DELLE RISORSE

Art. 9 - Censimento delle risorse.

I piani di protezione civile dell'Unione e dei comuni sono i documenti di pianificazione delle attività di previsione, prevenzione, emergenza e superamento dell'emergenza finalizzate alla salvaguardia della popolazione, del sistema produttivo, del patrimonio artistico e culturale e del funzionamento dei servizi essenziali.

Detti documenti devono contenere l'individuazione dei rischi presenti nel territorio di competenza, il censimento delle risorse esistenti e la definizione delle operazioni da attuare nel caso si verifichi un evento calamitoso o una situazione di rischio emergente.

Nella predisposizione dei piani comunali si dovranno inserire, tra l'altro, i seguenti elementi essenziali:

- a) indicazione dei dati riguardanti il territorio;

- b) individuazione dei rischi e delimitazione delle zone potenzialmente interessate da ciascun evento calamitoso;
- c) trasferimento a livello cartografico dei dati attinenti le risorse, le possibili fonti di rischi;
- d) individuazione delle procedure di ricezione delle notizie, delle verifiche, dell'allertamento e della modalità e tipologia di comunicazione;
- e) individuazione delle modalità di intervento raggruppate per tipologie omogenee di rischio (sottopiani di emergenza).

I piani di protezione civile dell'Unione ed i successivi aggiornamenti tengono conto di eventuali ipotesi di rischio che possono interessare il territorio di più comuni contermini, anche nell'ottica del coordinamento degli interventi di emergenza e soccorso.

Il censimento dovrà comprendere le risorse disponibili nel territorio che possono essere utilizzate per fronteggiare l'emergenza e superarla.

Il comitato di protezione civile dell'Unione avrà cura di prendere cognizione dell'inventario dei beni e di proporre l'acquisto del materiale, dei mezzi e delle attrezzature ritenute indispensabili per realizzare un'adeguata struttura di protezione civile.

A tal fine viene istituito un apposito stanziamento di bilancio per acquisti, forniture, consumi, manutenzioni ed ogni altro onere di gestione del Servizio.

Art. 10 - Inventario e custodia dei beni.

L'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione avrà cura di effettuare l'inventario dei mezzi, dei materiali e delle attrezzature assegnati in dotazione al servizio di protezione civile.

Detto ufficio curerà la manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di cui trattasi, assicurandone sempre la piena efficienza, avvalendosi anche delle professionalità presenti nelle unità locali.

Il materiale facente parte della dotazione di protezione civile dovrà essere periodicamente revisionato per accertarne lo stato d'uso. Nel caso in cui detto materiale risultasse non più utile per l'impiego, si dovrà procedere alla rottamazione dello stesso e alla conseguente cancellazione dall'inventario.

Il Responsabile dell'Ufficio curerà la tenuta del registro inventario generale e la corretta custodia dei beni ricevuti in consegna.

Art. 11 – Dotazioni delle unità locali del gruppo volontari di protezione civile

Ogni unità locale del gruppo volontari di protezione civile dovrà essere fornita dal proprio Comune tramite l'Unione di una dotazione minima individuale e di gruppo come da allegato "A".

L'Unione dei Comuni provvede a fornire a ciascun volontario l'uniforme di servizio da indossarsi esclusivamente per le attività del Gruppo di Protezione Civile.

I volontari sono tenuti a portare l'uniforme con dignità e decoro e ne sono responsabili. L'Unione potrà chiedere il risarcimento dei danni subiti dalle dotazioni individuali per incuria nella custodia e negligenza nell'uso.

Il volontario che cessa la sua attività, qualunque sia la causa, è tenuto a restituire tempestivamente la divisa di servizio e l'equipaggiamento ricevuti in consegna.

Le attrezzature saranno collocate nei magazzini delle singole unità locali che le avranno in uso e ne garantiranno l'efficienza.

Le attrezzature sovracomunali (autocarri, attrezzature complesse, ecc...) saranno dislocate presso i magazzini delle unità locali. Tale assegnazione sarà fatta dal Responsabile del Servizio di Protezione Civile dell'Unione in base alle linee guida stabilite dal Comitato di P.C., che dovranno tenere conto della tipologia del bene e dei rischi presenti sul territorio.

Art. 12 – Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature

I mezzi e le attrezzature che costituiscono il patrimonio dell'Unione, o comunque in uso a qualunque titolo, saranno a disposizione dei volontari di protezione civile dell'Unione, che li potranno utilizzare per attività di addestramento e per interventi di emergenza.

Per l'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature collocate presso i magazzini delle altre unità locali, il Coordinatore dovrà avanzare specifica richiesta al Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile dell'Unione.

Il prestito avverrà alle condizioni stabilite nell'allegato "B".

Gli automezzi e le attrezzature complesse dovranno essere condotti/utilizzati solo da personale appositamente formato, addestrato ed autorizzato.

In caso di scioglimento dell'Unione, o di scissione di un comune dall'Unione, i beni e le attrezzature saranno suddivisi in base ai contributi versati all'Unione dal/i singolo/i Comune e previo specifico accordo a livello di Unione.

TITOLO V

INTERVENTI DI EMERGENZA

Art. 13 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza.

Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale dovuta all'insorgere di situazioni che

comportino grave danno o pericolo di grave danno alla incolumità delle persone e dei beni, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita e provvede agli interventi necessari costituendo il comitato operativo all'interno della struttura comunale dandone immediata comunicazione al Presidente dell'Unione, al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

Qualora la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con mezzi a disposizione del Comune, il Sindaco chiede l'intervento dell'Unione dei comuni, della Provincia e del Prefetto che adotteranno i provvedimenti di competenza.

Il Presidente dell'Unione dei comuni disporrà dei mezzi, dei volontari e delle risorse per fronteggiare l'emergenza ed il suo superamento.

Art. 14 - Fase di allertamento.

Il Sindaco, quale Autorità Locale di Protezione Civile, provvede con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati per fronteggiare l'emergenza e ad azionare il sistema d'allarme mediante:

- a. la tempestiva attivazione degli uffici comunali necessari per fronteggiare l'emergenza e, se necessario, della sala operativa dell'Unione di concerto con il Presidente dell'Unione;
- b. la pronta mobilitazione dell'unità locale dei volontari di protezione civile;
- c. l'immediata informazione agli organi di soccorso e alle strutture sanitarie per gli eventuali interventi di loro competenza;
- d. la pronta mobilitazione del corpo di polizia municipale;
- e. la tempestiva informazione agli altri organi di protezione civile (Unione, Provincia, Prefetto e Presidente della Giunta Regionale);
- f. il tempestivo impiego delle strutture e mezzi a disposizione per far fronte alla fase di emergenza e per i successivi interventi di soccorso e ripristino;
- g. l'immediato allertamento della popolazione interessata all'evento calamitoso e l'adozione dei necessari provvedimenti previsti dai piani di emergenza.

Art. 15 - Unità di emergenza dell'Unione.

Il Sindaco e il Presidente dell'Unione e con il supporto dell'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione, se necessario, provvedono alla costituzione delle seguenti unità di emergenza:

- 1) per l'emergenza sanitaria e l'assistenza: per assicurare i primi interventi sanitari e assistenziali ed il benessere dei sinistrati;

- 2) per l'emergenza tecnica ed ecologica: per coordinare gli interventi rivolti alla tutela della incolumità delle persone e prevenire o limitare l'insorgenza di danni alla popolazione e ai beni pubblici e privati;
- 3) per la circolazione ed il traffico: per presidiare e coordinare il traffico nelle zone a rischio facilitando, se necessario, l'esodo della popolazione verso località ritenute più sicure.

Altre unità di emergenza potranno essere costituite con funzioni specifiche.

Dette unità di emergenza provvederanno, in collaborazione con le unità assistenziali previste dal piano provinciale di emergenza, ad alloggiare i sinistrati e distribuire i soccorsi, nonché ad allestire le strutture di accoglienza.

Le unità di emergenza, coordinate dall'ufficio di protezione civile dell'Unione, provvederanno ad attuare gli interventi volti a limitare i danni alle persone e alle cose, nonché a fornire l'assistenza alle popolazioni colpite da calamità o catastrofi.

Esse sono costituite da dirigenti e/o funzionari in base alle rispettive competenze, nonché da altri soggetti che presentino i necessari requisiti professionali in relazione all'unità in cui verranno inseriti e alle esigenze cui si dovrà far fronte.

TITOLO VI

IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

Art. 16 - Finalità del Gruppo Volontari di Protezione Civile.

E' costituito il Gruppo Volontari di Protezione Civile dell'Unione cui possono aderire cittadini di ambo i sessi, in possesso dei requisiti psicofisici necessari, allo scopo di prestare la loro opera senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito del servizio di protezione civile in attività di previsione, prevenzione, nonché di soccorso e di superamento dell'emergenza.

Il gruppo svolge la propria attività nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento e dalla normativa vigente in materia.

Il Gruppo dei Volontari di Protezione Civile dell'Unione è articolato in Unità Locali con sede nei comuni dell'Unione.

Art. 17 - Requisiti di ammissione al gruppo.

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda indirizzata al Presidente

dell'Unione con l'indicazione dell'unità locale alla quale si desidera accedere e all'accettazione della stessa da parte del Presidente, previo accertamento dei necessari requisiti.

Per l'ammissione al gruppo è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

- maggiore età;
- idoneità fisica all'attività certificata dal medico;
- idonea copertura antitetanica, antiepatite e quelle eventualmente richieste da particolari tipologie di impiego. Sono comunque fatte salve le indicazioni mediche;
- assenza di impegni in attività contrastanti con le finalità previste nel presente regolamento;
- disponibilità a partecipare alle attività di addestramento organizzate dal gruppo, nonché alle attività ordinarie e straordinarie di protezione civile;

Art. 18 – Addestramento e periodo di prova.

I volontari che hanno formulato richiesta di adesione al Gruppo devono superare con esito positivo il corso di addestramento di base e svolgere con diligenza il periodo di prova della durata di sei mesi.

Sono esonerati dal periodo di prova coloro che all'atto della domanda presentino un curriculum personale attestante il possesso di specifica professionalità ed attitudine all'attività di protezione civile.

L'Unione individua le forme più opportune per assicurare adeguata informazione e per incentivare l'adesione dei cittadini al Gruppo Volontari di Protezione Civile.

I Volontari ammessi saranno muniti di apposito tesserino di riconoscimento che ne indichi le generalità e l'appartenenza al gruppo. Tale tesserino di riconoscimento dovrà essere posto sulla divisa di servizio durante le attività o manifestazioni addestrative di protezione civile.

TITOLO VII

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DELLE UNITÀ LOCALI DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

Art. 19 - Organi dell'unità locale.

L'unità locale del gruppo volontari di protezione civile è dotata dei seguenti organi:

- a) il Coordinatore
- b) il Comitato Direttivo
- c) l'Assemblea dell'Unità Locale

a) Il Coordinatore:

E' nominato dal Sindaco, sentiti i membri del Gruppo dei Volontari.

Il Coordinatore nomina tra i componenti del Comitato direttivo un segretario. Quest'ultimo provvede alla tenuta delle schede individuali di iscrizione dei volontari, nonché al disbrigo della corrispondenza e degli adempimenti amministrativi che sono necessari per assicurare il funzionamento del servizio.

Il Sindaco, sentiti i Volontari, provvede alla nomina anche di un vice coordinatore che sostituisca il coordinatore in caso di assenza o impedimento.

Il Coordinatore dura in carica tre anni.

Dirige e coordina l'attività dell'unità locale e assicura puntuale esecuzione alle direttive del Sindaco da cui dipende funzionalmente. E' responsabile della corretta tenuta dei mezzi e delle attrezzature affidate in uso all'unità locale.

Cura inoltre l'attuazione degli adempimenti previsti dal presente regolamento e partecipa alle riunioni del Comitato di Protezione Civile dell'Unione.

Il Coordinatore provvede, entro il 31 ottobre di ogni anno, ad inviare al Sindaco ed all'ufficio di protezione civile dell'Unione il programma delle attività di protezione civile da effettuarsi l'anno successivo ed, entro il 31, marzo a trasmettere una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'unità locale l'anno precedente.

b) Il Comitato Direttivo:

E' costituito dal Coordinatore, dal vice coordinatore del gruppo e da almeno quattro membri eletti dall'Assemblea dei Volontari.

Il Comitato Direttivo dura in carica tre anni.

Esso viene convocato dal Coordinatore ogni qualvolta lo ritenga necessario e comunque non meno di tre volte all'anno.

c) L'Assemblea dell'Unità Locale:

E' costituita da tutti i volontari iscritti all'Unità Locale di Protezione Civile.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno per iniziativa del Coordinatore in carica o quando lo richieda almeno un terzo dei suoi componenti. In assenza del Coordinatore, o del Vice Coordinatore, l'Assemblea viene convocata dal Sindaco con avviso scritto almeno cinque giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di emergenza.

L'Assemblea elegge i membri del Comitato Direttivo dell'Unità Locale e collabora alla programmazione delle attività dell'Unità Locale.

L'Assemblea è presieduta dal Coordinatore in carica o, in caso di assenza, dal vice coordinatore. In caso di assenza di entrambi l'assemblea sarà presieduta dal volontario presente più anziano di età.

Art. 20 – Gestione dell’Unità Locale.

Presso ogni Unità Locale dovranno essere conservati e tenuti aggiornati i seguenti documenti:

- Un elenco degli iscritti all’Unità Locale;
- Il registro dei verbali delle sedute del Comitato e dell’Assemblea dell’Unità Locale;
- Un inventario delle attrezzature e dei mezzi in dotazione all’Unità Locale;
- Un registro delle entrate ed uscite.
- Tutti i mezzi e le attrezzature complesse dovranno essere dotate di un registro delle manutenzioni e dei chilometri percorsi.

Art. 21 - Deroghe.

Eventuali variazioni alle norme relative all’organizzazione, ove si rendessero necessarie, potranno essere motivatamente richieste al Comitato di Protezione Civile dell’Unione.

Art. 22 - Esercitazioni di addestramento.

I volontari sono addestrati nel rispetto della normativa vigente attraverso varie attività di formazione promosse dagli Organi competenti dell’Unione, della Provincia, della Regione e dello Stato che si avvalgono a tal fine degli Enti addestratori previsti dalla vigente normativa o comunque di figure professionali particolarmente qualificate nei diversi settori della protezione civile anche interne al gruppo dei volontari.

L’Unione promuove ed incentiva la partecipazione dei volontari alle esercitazioni programmate da tutti gli organi di protezione civile, nonché alle manifestazioni addestrative organizzate da enti, gruppi od associazioni operanti nel settore della protezione civile.

TITOLO VIII

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITÀ D’IMPIEGO

Art. 23 - Doveri dei volontari.

I volontari partecipano alle attività del gruppo con impegno, diligenza e spirito di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento e delle direttive discendenti al

gruppo dalla struttura della protezione civile.

Gli appartenenti al gruppo non possono svolgere alcuna attività contrastante con la finalità del servizio, né possono accettare alcuna remunerazione per la loro opera.

Nell'espletamento della propria attività di protezione civile, i volontari hanno il dovere di osservare le norme di comportamento che devono ispirarsi ai principi di correttezza e lealtà.

Art. 24 - Diritti dei Volontari.

Al Gruppo Volontari di Protezione Civile è riconosciuto il diritto di chiedere l'iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato nazionali e regionali, previo accertamento dei requisiti di moralità, capacità operativa e assenza di condanne penali ovvero di procedimenti penali in corso a carico dei volontari.

Ai volontari viene fornita idonea copertura assicurativa contro gli infortuni per la responsabilità civile connessa alla partecipazione agli interventi addestrativi, di emergenza, soccorso e per ogni altra attività ordinaria o straordinaria di protezione civile debitamente autorizzata/richiesta.

Ai volontari impegnati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di protezione civile, vengono garantiti per il periodo d'impiego i seguenti benefici ai sensi della normativa vigente:

- a) mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale;
- e) copertura assicurativa;
- d) rimborso delle spese sostenute.

Al volontario è riconosciuto il diritto di recesso, fatto salvo il dovere da parte dello stesso di motivare per iscritto la sua decisione e di restituire la dotazione personale entro 10 giorni.

Art. 25 - Sanzioni disciplinari.

Il mancato rispetto del presente regolamento può comportare la sospensione temporanea del volontario con atto del Presidente dell'Unione, il quale potrà disporre, previo parere del coordinatore, l'applicazione del provvedimento di espulsione in caso di gravi e reiterate violazioni o inadempienze.

In ogni caso è garantito al volontario il diritto di essere preventivamente sentito e di far valere le proprie ragioni.

Il volontario espulso ha l'obbligo di provvedere alla restituzione della dotazione entro 10 giorni dal provvedimento di espulsione.

Art. 26 - Interventi esterni al territorio dell'Unione dei Comuni.

Il Presidente dell'Unione autorizza, su richiesta dei competenti organi di protezione civile previsti dalla normativa vigente, il Gruppo Volontari di Protezione Civile dell'Unione ad effettuare interventi addestrativi o di emergenza e soccorso in ambito locale, provinciale, regionale, nazionale o extra-nazionale, anche attraverso la partecipazione a colonne mobili eventualmente costituite da Prefettura, Provincia e Regione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Pubblicità del Regolamento.

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei comuni e la sala operativa di cui al precedente art.8.

Copia del presente regolamento viene consegnata alle Unità Locali di Protezione Civile, nonché ai nuovi volontari all'atto dell'iscrizione al Gruppo.

Copia del regolamento è inviata, altresì, ai comuni dell'Unione.

Art. 28 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia di protezione civile, nonché alle circolari e direttive emanate dagli organi dell'Unione, della Provincia, della Regione e dello Stato in materia di protezione civile.

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto dell'Unione nelle forme di legge.

Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni disposizione con esso incompatibile contenuta in altri regolamenti comunali.

UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

(Borgoricco, Camposampiero, Loreggia S. Giorgio delle Pertiche, S. Giustina in Colle, Villa del Conte)

Piazza Castello 35 – 35012 Camposampiero – (PD)

☎ 049 9303790 - 📠 049 9303781

Servizio di Protezione Civile

Allegato
A

Dotazione per i Volontari	Altre attrezzature specifiche per tutto il gruppo
<p>Giubbino e pantalone (con cintura) Giacca a vento con imbottitura staccabile e sovrapantalone impermeabile Berretto leggero estivo Berretto imbottito invernale Elmetto di protezione Scarponcini Scarponi o stivali VV.FF. Stivali impermeabili Gilet di colore giallo Guanti in lattice, pelle e kevlar antitaglio Cinturone portattrezzi Maglietta Distintivi, stemmi e tesserino di riconoscimento</p>	<p>Pile da casco n. 5 Stivali cosciali n. 3 Guanti anti calore n.2 Corde di diverso diametro ml 25 n. 5 con moschettoni e attacchi di sicurezza Matasse di fili di ferro per tipo Imbracature n. 4 Visiere n.2 Cuffie antirumore n.2 Cassetta porta attrezzi con: serie chiavi, cacciaviti di cui uno cercafasi, pinze, tronchetto, giratubi, seghetto per ferro, martelli, scalpelli e punte, piccola mazza, 2 roncole, nastro isolante e terster, forbici normali, da elettricista da legno e da lamiera, chiodi da carpentiere e grandi da peso. Seghe a mano n. 2 Trapano e relative punte da ferro e muro Flessibile con dischi di ricambio Avvitatore a batteria con utensili Pile ricaricabili Prolunga 50 ml, prolunghe corte e quadro elettrico a norma Motosega con catena di ricambio Grembiule antitaglio n.2 Scarpe per operatore di motosega n.2 Occhiali di protezione n.2, Mazza pesante pale per neve n. 10 pale n. 10 badili n. 5 picconi n. 3 carricole n. 3 secchi n. 5 scala italiana alluminio alt. min. 10 m/l Borsa per primo soccorso con attrezzatura n. 2 Generatore di corrente con quadro di distribuzione Pompa a scoppio autoadescante Radio portatili con apparato di base e antenna</p>

UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE

(Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, S. Giorgio delle Pertiche, S. Giustina in Colle, Villa del Conte)

Piazza Castello 35 – 35012 Camposampiero – (PD)

☎ 049 9303790 - 📠 049 9303781

Servizio di Protezione Civile

Allegato

B

Addì _____ presso il Magazzino del Servizio di P. C. del Comune di: Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, Santa Giustina in Colle, San Giorgio delle Pertiche Villa del Conte è stato consegnato il materiale e/o i mezzi di trasporto retroindiatati elencati, al Sig. _____

_____ in qualità di Rappresentante/coordinatore dell'unità locale di:

Borgoricco, Camposampiero, Loreggia, S. Giustina in C., S. Giorgio delle P. Villa del Conte

Il materiale verrà utilizzato per: esercitazione e/o manifestazione, calamità, comodato d'uso e dovrà essere riconsegnato dalle ore _____ alle ore _____ del giorno _____

PER AVVENUTA CONSEGNA: IL RICEVENTE: _____

Condizioni per il prestito del materiale:

1. Il presente foglio disciplina le condizioni per il prestito del materiale e dei mezzi di trasporto del Servizio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, di seguito denominato "Servizio di P.C." e le unità locali qui rappresentate dal loro Coordinatore e/o Rappresentante che di seguito verrà denominato "Il Ricevente", che a nome e per conto di essi è incaricato al ritiro.
2. Il materiale e/o i mezzi di trasporto richiesti vengono consegnati in prestito, previa richiesta scritta motivata del Ricevente e successiva autorizzazione di questo Servizio di P.C.
3. Questo Servizio di P.C. si riserva il diritto di richiedere (anche senza preavviso) il rientro anticipato, parziale o totale del materiale e/o dei mezzi di trasporto al verificarsi di eventi calamitosi.
4. Il materiale e/o i mezzi di trasporto sono consegnati funzionanti e completi in tutte le rispettive parti ed accessori.
5. Qualora si riscontrasse il malfunzionamento, la mancanza o la rottura di uno o più pezzi, il Ricevente, dovrà darne immediata comunicazione per iscritto a questo Servizio di P.C., per l'avvio dei provvedimenti del caso.
6. Il Ricevente si impegna ad utilizzare il materiale e/o i mezzi di trasporto solo ed esclusivamente per finalità di Protezione Civile, così come richiesto e autorizzato da questo Servizio di P.C..
7. Il Ricevente si impegna alla riconsegna del materiale presso il Magazzino nei termini concordati con il Responsabile dell'Ufficio.
8. Il materiale dovrà essere riconsegnato integro in ogni parte, in ordine, comprensivo dell'imballo e degli accessori a corredo.
9. Gli autoveicoli, gli automezzi e i mezzi di trasporto dovranno essere riconsegnati in ordine, puliti, con tutti i rispettivi documenti (libretto di circolazione, tagliandi assicurativi, libretti di viaggio ecc.) e con il serbatoio carburante pieno.
10. Qualora il materiale venga smarrito o danneggiato anche parzialmente per incuria o per utilizzo improprio, questo Servizio di P.C. si riserva il diniego a future richieste e l'addebito del materiale danneggiato o smarrito.
11. Questo Servizio di P.C. si riserva il diniego a future richieste per la mancata osservanza delle regole sopradescritte.
12. Il Ricevente si impegna ad osservare e far osservare quanto disposto nei precedenti punti sopradescritti.

Il Ricevente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le condizioni indicate nelle presenti "Condizioni per il Prestito ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".

PER ACCETTAZIONE: IL RICEVENTE _____

Da sottoscrivere solo in caso di consegna di cui è prevista la restituzione del materiale

Il materiale è regolarmente rientrato Parzialmente rientrato a causa non è rientrato perché:

IL RESPONSABILE DELLA MOVIMENTAZIONE

INDICE

TITOLO I	2
DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Finalità del Regolamento	2
Art. 2 - Le attività e le funzioni di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni.	2
Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività di protezione civile.	3
TITOLO II	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
IL COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 4 - Costituzione del Comitato di Protezione Civile dell'Unione. Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 5 - Attribuzioni del Comitato di Protezione Civile. Errore. Il segnalibro non è definito.	
TITOLO III	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
LE STRUTTURE OPERATIVE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 6 - L'Ufficio di Protezione Civile dell'Unione dei Comuni .Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 7 - Compiti dell'Ufficio di Protezione Civile. Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 8 – Sala Operativa di protezione civile. Errore. Il segnalibro non è definito.	
TITOLO IV	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
CENSIMENTO DELLE RISORSE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 9 - Censimento delle risorse. Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 10 - Inventario e custodia dei beni. Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 11 – Dotazioni delle unità locali del gruppo volontari di protezione civile Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 12 – Utilizzo dei mezzi e delle attrezzature Errore. Il segnalibro non è definito.	
TITOLO V	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
INTERVENTI DI EMERGENZA	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 13 - Eventi calamitosi. Interventi di soccorso e assistenza. Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 14 - Fase di allertamento. Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 15 - Unità di emergenza dell'Unione. Errore. Il segnalibro non è definito.	
TITOLO VI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
IL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE	Errore. Il segnalibro non è definito.
DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 16 - Finalità del Gruppo Volontari di Protezione Civile. Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 17 - Requisiti di ammissione al gruppo. Errore. Il segnalibro non è definito.	
Art. 18 – Addestramento e periodo di prova. Errore. Il segnalibro non è definito.	

TITOLO VII

ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ORGANIZZAZIONE E ATTIVITÀ DELLE UNITÀ LOCALI DEL GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 19 - Organi dell'unità locale.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 20 – Gestione dell'Unità Locale.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 21 - Deroghe.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 22 - Esercitazioni di addestramento.

Errore. Il segnalibro non è definito.

TITOLO VIII

ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI E MODALITÀ D'IMPIEGO

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 23 - Doveri dei volontari.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 24 - Diritti dei Volontari.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 25 - Sanzioni disciplinari.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 26 - Interventi esterni al territorio dell'Unione dei Comuni. **Errore. Il segnalibro non è definito.**

TITOLO IX

ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

DISPOSIZIONI FINALI

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 27 - Pubblicità del Regolamento.

Errore. Il segnalibro non è definito.

Art. 28 - Entrata in vigore ed abrogazioni.

Errore. Il segnalibro non è definito.

ALLEGATI

Allegato A

Allegato B